CENTRO ALTI STUDI DIFESA

Servizio Amministrativo

Piazza della Rovere, 83 – 00165 Roma
PEC: difealtistudi@postacert.difesa.it
*C.F.: **97042570586***

ORDINATIVO nr. 167 in data 21/10/2026

OGGETTO: Acquisto di materiali informatici per il potenziamento del servizio di connettività WiFi del Centro Alti Studi Difesa-CASD.
Cap. 1261/01 – E.F. 2026
PRAT. 131/2026
CIG **BD7656933B**

Spett. O.E. **PIXEL s.a.s. di Antonio Paternuosto**
Via Giuseppe Re David n. 195/6
P.IVA/Cod. Fisc.: 04383940725 70125 – BARI (BA)

1. In relazione all'esigenza in oggetto indicata (rif. Vs offerta in **Allegato "F"**), si ordina la fornitura di seguito descritta**:**

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
40	**UPS EATON 5E900UD** - 700VA, 480W 2 uscite Schuko Porta USB compatibile HID per l'integrazione con (Windows/Mac OS/Linux)
10	**10Gtek 1GB SFP SX LC Modulo Multimodale, 1000Base-SX Mini Gbic Transceiver** - Compatibile con Cisco GLC-SX-MMD,, Meraki, Ubiquiti, TP-Link, Mikrotik, Netgear, D-Link, Zyxel, Open Switch
10	**10Gtek 10Gb SFP+ RJ45 Modulo, 10GBase-T SFP+ Transceiver** - Compatibile con Cisco SFP-10G-T-S, Ubiquiti UniFi UF-RJ45-10G, Mikrotik S+RJ10, Netgear, TP-Link, D-Link

2. Qualsiasi inadempienza delle condizioni specifiche contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, comporterà, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.lgs 36/2023, la risoluzione del presente contratto.
3. L'obbligazione commerciale **è immediatamente eseguibile,** secondo le indicazioni di dettaglio che saranno fornite dal Responsabile per la fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione.
4. La stazione appaltante procederà ad effettuare idonei controlli atti alla verifica dei requisiti prescritti, e qualora in difetto, procederà alla risoluzione del presente atto di stipula ed al pagamento del correspettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto; alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente bando e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione

stessa. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Ten.Col. Lorenzo MORGANELLA. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la **Responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è stata assegnata a persona diversa, individuata nel Funz. Tec. Inf. Ing. Gianluca DE LUCIA, reperibile al n. di telefono 06-469123076 – email: gianluca.delucia@unicasd.difesa.it.** L'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), è ricoperto dal Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sopra indicato.
6. **Il consegnatario dei beni presso il CASD è individuato nella persona del Serg. Nicola CONTE, tel. 06.469123043 email consegnatario@casd.difesa.it.**
7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
8. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
9. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** entro e non oltre **10 gg** dall'ultimazione del servizio. Le prove di verifica di conformità, vengono eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'Organo di Verifica di questo Comando. Al termine della sopracitata procedura verrà redatto apposito Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale da parte del D.E.C.
10. **La prestazione dovrà essere eseguita presso la sede del CASD, sito in Piazza della Rovere n. 83 - a 00165 - Roma (RM), entro il termine di 20 giorni.**
11. Il valore contrattuale complessivo massimo della prestazione, incluso ogni onere accessorio, ivi inclusi i costi di trasporto, è il seguente:

DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	PREZZO UN. €	TOTALE €	IVA %
UPS EATON 5E900UD 700VA, 480W 2 uscite Schuko Porta USB compatibile HID per l'integrazione con (Windows/Mac OS/Linux)	Nr.	40	94,00	3.760,00	22
10Gtek 1GB SFP SX LC Modulo Multimodale, 1000Base-SX Mini Gbic Transceiver - Compatibile con Cisco GLC-SX-MMD,, Meraki, Ubiquiti, TP-Link, Mikrotik, Netgear, D-Link, Zyxel, Open Switch	Nr.	10	10,00	100,00	22
10Gtek 10Gb SFP+ RJ45 Modulo, 10GBase-T SFP+ Transceiver - Compatibile con Cisco SFP-10G-T-S, Ubiquiti UniFi UF-RJ45-10G, Mikrotik S+RJ10, Netgear, TP-Link, D-Link	Nr.	10	39,00	390,00	22
			TOTALE IMPONIBILE	4.250,00	//
			IVA	935,00	22
			TOTALE DOVUTO COMPRESO DI IVA	**5.185,00**	//

12. L'I.V.A. di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, qualora dovuta, verrà devoluta direttamente all'erario mediante il meccanismo della **scissione dei pagamenti** (c.d. *split payment*), introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. Ai sensi dell'art. 103 del DPR n.236 del 15/11/2012, l'importo dei prezzi unitari della fornitura, come sopra fissato deve intendersi invariabile. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 del Codice Civile, il Contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
14. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordinativo, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
 Al riguardo, il Fornitore prende atto che:
 - la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 125 del D.P.R. 236/2012 (per le violazioni valutate lievi) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3., del D.P.R. 236/2012;
 - qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
15. **I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 (due) anni** dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi, rimanendo a carico di quest'ultima ogni costo di spedizione.
16. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, dovrà essere applicato, in favore dei dipendenti della ditta aggiudicatrice, il CCNL di categoria commercio. Si avverte che l'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché esso garantisca ai dipendenti le stesse tutele del CCNL di categoria per l'area di attività della Ditta invitata. Si avverte, altresì, che l'operatore economico individuato dovrà rendere una dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero, nel caso in cui venga applicato un differente contratto collettivo, una dichiarazione di equivalenza delle tutele.
17. Il presente ordinativo dovrà essere restituito debitamente sottoscritto, con firma digitale "**visibile".**
18. La Ditta dovrà compilare e restituire i seguenti allegati, firmandoli digitalmente e singolarmente:
 - Patto di Integrità, relativo al Piano Triennale Prevenzione Corruzione – P.T.P.C. (**All. "A"**);
 - Legge 136/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari (**All. "B"**);
 - Art. 52, D.lgs. n. 36/2023 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione automatica (**All. "C"**);
 - Art. 52, D.lgs. n. 36/2023 - Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di ordine speciale (**All. "D"**);
 - Dichiarazione sul CCNL applicato ai lavoratori da parte dell'O.E. (**All. "E"**);
 - Offerta economica **(All. "F")**;
19. **Tutta la documentazione di gara dovrà essere restituita debitamente sottoscritta, con firma digitale visibile.**
20. Le clausole amministrative, incluse eventualmente in un'offerta standard, potranno essere accettate solo se compatibili con la vigente legislazione ed in particolare con le norme per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
21. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/10/2010, n. 136, la Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto. A tal proposito, la Contraente s'impegna a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) in oggetto;
- tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del presente contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa del Fornitore all'Amministrazione per la prescritta verifica).

Resta inteso, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Contraente o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

22. Resta inteso che la presentazione dell'offerta sarà considerata come incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente ordinativo.
23. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.

 Il pagamento della prestazione avverrà **entro il termine di 30 (trenta) giorni** dalla data di accettazione delle verifiche eventualmente previste dalla Legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali; sarà effettuato a mezzo accreditamento del corrispettivo su c/c bancario o postale, completo delle coordinate IBAN, indicato nel foglio della tracciabilità, **chiedendo** preventivamente all'Operatore Economico di emettere la prevista fattura elettronica che dovrà riportare la descrizione analitica dei materiali forniti o della prestazione effettuata, ed essere intestata a **Centro Alti Studi per la Difesa, Piazza della Rovere, n. 83 - 00165 Roma (RM) - Codice Fiscale 97042570586**. Nella fattura dovrà essere indicato il **Codice Univoco Ufficio - IPA "L4CLW7"**, il **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, secondo quanto contemplato dalla vigente normativa in tema di fatturazione elettronica.
24. **La fattura dovrà essere dettagliata, con indicazione del prezzo di ogni prodotto e delle relative quantità. In caso di lavori, la fattura dovrà essere, inoltre, dettagliata in relazione alla componente di costo concernente la posa in opera. La fattura dovrà, altresì, riportare in modo esatto il numero di CIG ed il numero del presente ordinativo, nonché il codice IBAN dichiarato nel documento di tracciabilità finanziaria e dovrà essere allegata la visura camerale ed il DURC in corso di validità.**
25. L'attività di fatturazione dovrà essere posta in essere in ossequio a quanto disposto dal DM n. 53 del 03 aprile 2013**. Si fa espresso divieto di emettere la fattura elettronica, senza la preventiva comunicazione del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**.
26. Il presente documento dovrà essere controfirmato **per accettazione** da parte del legale rappresentante, e **rinviato** alla PEC difealtistudi@postacert.difesa.it, (anticipando il tutto alla *email* pres.sa.liquidazione@casd.difesa.it - pres.sa.liquidazione1@casd.difesa.it – pres.sa.contratti@casd.difesa.it - pres.sa.contratti1@casd.difesa.it).
27. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
28. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

29. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:
 - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
 - nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

 Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
30. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.
31. L'entità della fornitura, indicata nei bandi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
32. A norma dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni e può, su richiesta dell'appaltatore, essere elevato al 30% nei limiti delle risorse annuali stanziate. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal già menzionato comma 1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
33. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
34. Qualora ricorrano circostanze particolari, non preventivate al momento della stipula, che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il RUP ovvero il Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (se nominato), può disporre la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni compilando uno specifico verbale di sospensione con l'intervento dell'esecutore. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

 a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

 b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

 Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista, o comunque superiore a sei mesi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, viene redatto il verbale di

ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa viene indicato il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

35. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
36. Il Responsabile della fase di affidamento è il Funz. Amm. Avv. Domenico BARBIERI del Centro Alti Studi Difesa (PdC 06469123013).
37. Il presente ordinativo, **espressamente accettato e debitamente sottoscritto, con firma digitale visibile, dovrà essere restituito a questo Servizio Amministrativo** e costituirà atto negoziale sottoscritto ai sensi dell'Art.18, comma 4, del d.lgs. 31.03.2023, n. 36.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com. SPAD (RN) Lorenzo MORGANELLA

FIRMA DIGITALE PER ACCETTAZIONE
